

REGOLAMENTO

GESTIONE DI DISCARICA DI 2^a CATEGORIA, TIPO A, PER LO SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI SPECIALI INERTI.



Articolo 1°

Il presente regolamento disciplina l'accesso ed il conferimento nella discarica di 2a cat. Tipo A, per lo smaltimento definitivo di rifiuti speciali inerti, sita in Comune di GRESSONEY-LA-TRINITE' loc. Orsio.

Le norme nel seguito elencate riguardano gli aspetti tecnico-organizzativi dell'attività di conferimento dei rifiuti e gestione della discarica ed i relativi rapporti tra l'Amministrazione di Gressoney-La-Trinité ed i fruitori della discarica stessa.

Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

Articolo 2°

Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti:

1. Ricevimento dei rifiuti speciali inerti;
2. Verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti;
3. Separazione tra rifiuti effettivamente avviati allo smaltimento da quelli eventualmente riutilizzabili;
4. Stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire;
5. Sistemazione della superficie della discarica;

Articolo 3°

Ai sensi del combinato disposto di cui al punto 4.2.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e dell'articolo 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 22/97:

- ◆ Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche materiali in gesso;
- ◆ Vetro (esclusi i contenitori da avviare alla raccolta differenziata comunale);
- ◆ Asfalto, catrame e prodotti catramosi;
- ◆ Terra di dragaggio;

ed i seguenti rifiuti speciali pericolosi, così come definiti all'allegato D al citato decreto n. 22/97 ed in conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994:

- ◆ Materiali isolanti contenenti amianto, legati in matrice cementizia o resinoidi;

sono, altresì, ammessi allo smaltimento finale in discarica gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti speciali inerti specificati nella deliberazione della Giunta regionale n. 5445, del 21 giugno 1990, purché conformi alle caratteristiche specificate nella deliberazione stessa, ed in particolare:

- ◆ Scarti e fanghi da taglio e segaggione dei materiali lapidei;
- ◆ Polveri e fanghi da lucidatura e finisaggio di materiali lapidei (il cui eluato sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319).

E' vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, nonché di materiali polverulenti soggetti al trasporto eolico.

Articolo 4°

L'uso della discarica è riservato per opere da eseguirsi nel territorio del Comune, previa comunicazione al competente ufficio dei dati necessari alla compilazione del registro di carico-scarico e del relativo formulario di identificazione del rifiuto. Si rammenta che è obbligatoria la compilazione del sopra menzionato formulario per chiunque porti materiale in discarica.

L'autorizzazione allo smaltimento potrà essere rilasciata anche a soggetti non residenti, purché titolari di concessione edilizia per opere da eseguirsi nel territorio del Comune. L'accesso alla discarica è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione suindicata da parte del personale dell'Ente gestore incaricato del controllo.

E' facoltà dell'Ente gestore in presenza di grandi quantità (200 mc.) valutare eventuali disponibilità o meno della discarica.

Articolo 5°

Gli utenti dovranno conferire e depositare i materiali in modo tale da lasciare liberi il piazzale e le strade di accesso, le aree di manovra e dovranno comunque rispettare le indicazioni che verranno impartite, di volta in volta, dall'Ente gestore.

I rifiuti devono essere conferiti in modo separato, laddove possibile, al fine di consentire lo smaltimento esclusivamente di quelle frazioni non recuperabili. Le frazioni eventualmente recuperabili (es. materiali provenienti da scavo come terra, pietre, ghiaia, ecc.) dovranno essere scaricate nella zona di stoccaggio indicata dall'Ente gestore.

Articolo 6°

I soggetti che conferiscono terra, rocce, ghiaia e pietre provenienti da scavo o dragaggio e le pietre provenienti da tetti in lose e da muri a secco, dovranno versare al Comune per lo smaltimento finale dei rifiuti di cui trattasi una quota determinata in Lire 7.000 al mc.

I soggetti che conferiscono cemento, cemento armato, mattonelle, ceramiche, materiali in gesso, vetro (esclusi i contenitori da avviare alla raccolta differenziata comunale), asfalto, catrame, prodotti catramosi, terra, rocce e pietre, terra di dragaggio, materiali isolanti contenenti amianto, legati in matrice cementizia o resinoide, scarti, fanghi da taglio e segazione di materiale lapideo, polveri e fanghi da lucidatura e finissaggio di materiali lapidei (conformi quest'ultimi ai limiti della tabella "A" L. 319/76), dovranno invece versare all'Ente gestore una quota determinata in Lire 10.000 al mc.

I costi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo saranno gravati, altresì, della tassa ecologica prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed ammontante a Lire 2 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito (Lire 3.000/mc.)

La tassa ecologica non sarà computata per i materiali conferiti separatamente e soggetti a recupero.

(Nota per l'Ente gestore: i costi dovranno essere determinati tenuto conto dei costi di approntamento e gestione della discarica. In merito si rammenta che le spese di smaltimento dei rifiuti speciali sono, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, a carico dei produttori).

Articolo 7°

Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi allo smaltimento in discarica di 2a cat. Tipo A, oltreché dalla inosservanza delle prescrizioni fissate con lo smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti non ammessi.

Articolo 8°

L'inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'accesso ed all'uso della discarica, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 9°

Il personale di vigilanza dell'Ente gestore è incaricato di far osservare il presente regolamento.

Articolo 10°

Per quant'altro non indicato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela dell'ambiente, nonché alla normativa inerente la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro.